

REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 177/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 20 ottobre 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24176/PM del registro di segreteria, proposto da XXXXX, nato ad Ascoli Piceno il 26/06/1949 c.f. XXXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXX n.X, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERA PALMERIO (cod. Fisc. PLMPRI62E71H501M) del foro di ROMA A35557, e domiciliato presso e nel suo studio in ROMA, viale VICOPISANO n° 79 cap 00146 , che lo rappresenta e difende PEC pierapalmerio@ordineavvocatiroma.org;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. c.f. 97149560589 con sede legale in Piazza del Viminale 1 ROMA cap 00100 rappresentato difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma c.f.

80224030587 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto registro PP.AA. ;

e contro

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, c.f. 8007870587 in persona legale rapp.te p.t./direttore p.t. con sede legale in via Ciro il Grande n. 21 00144 Roma pec notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza odierna presente l'avv. Antonella Carosi; non comparsi INPS e Ministero dell'Interno non presenti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. RG 80742/2025 incardinato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, il sig. XXXX XXXXXXX, già appartenente al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e successivamente alla Polizia di Stato, evidenziava di aver prestato servizio dal 1° settembre 1968 al 31 agosto 1971 e dal 25 maggio 1978 all'8 ottobre 1984, per poi transitare nei ruoli civili dell'Amministrazione dell'Interno con qualifica di archivista a decorrere dal 20 febbraio 1984:con decreto di collocamento a riposo per limiti di età, il ricorrente veniva posto in quiescenza dal 1° ottobre 2015. Egli lamenta che, in sede di determinazione del trattamento pensionistico e di predisposizione del modello PL1, non sarebbero stati valorizzati alcuni periodi di servizio effettivamente prestati presso il

Corpo delle Guardie di P.S./Polizia di Stato, risultanti dal foglio matricolare. In particolare, risultano omessi i periodi dal 1° settembre 1968 al 10 aprile 1969 e dal 25 maggio 1978 al 24 ottobre 1978, con conseguente mancata considerazione della relativa anzianità contributiva ai fini pensionistici, ed omesso calcolo dell'aumento di 1/5.

Il ricorrente deduceva altresì la conseguente mancata liquidazione del trattamento di fine servizio (Tfs) relativo ai suddetti periodi, chiedendone il pagamento nonché la rettifica della posizione assicurativa e previdenziale. Lamentava, inoltre, l'omessa detassazione della pensione privilegiata – di cui fruisce dal febbraio 1984 - chiedendo la restituzione delle trattenute Irpef versate in quanto la pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare" ha natura non reddituale.

Evidenziava che in data 19/04/2024 veniva inoltrata all'INPS la diffida ad adempiere e messa in mora: in data 16/06/2024 l'INPS provvedeva alla reiezione della domanda e solo in data 28/03/2025 il Ministero provvedeva alla prima redazione del modello PL1 ai fini della liquidazione del Tfs comprendendo il periodo di servizio prestato in Polizia di Stato: tuttavia in esso si rilevano errori conseguenti alla omessa indicazione dei periodi in cui il sig. XXXXXXXX era guardia di PS matricola n. 160506, segnatamente dal 01/09/1968 al 10/04/1969 e dal 25/05/1978 al 24/10/1978 .

Chiedeva, pertanto, l'accertamento e declaratoria del riconoscimento dei periodi lavorati prima nel Corpo delle guardie di P.S poi Polizia di

Stato 01/09/1968 al 31/08/1971 e dal 25/05/1978 al 08/10/1984 ai fini della liquidazione del Tfs e della rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico con conseguente risarcimento danni - da determinarsi in un importo secondo equità - oltre interessi e rivalutazione fino all' effettivo soddisfo.

Si è costituito l'INPS, evidenziando l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 C.g.c., stante la mancata impugnazione di un provvedimento definitivo di liquidazione di pensione, carenza di giurisdizione sul Tfs e sulla richiesta di restituzione di trattenute Irpef: ha eccepito maturazione della prescrizione quinquennale dei ratei e ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria di spese.

Si è costituito il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese in quanto parte ricorrente è titolare di trattamento pensionistico di 8^ ctg conferito, a decorrere dal 20/02/1984, con d. m. n. 3760 del 23/07/2003, registrato alla Corte dei conti il 31/5/2005, per le infermità contratte e ritenute dipendenti da causa di servizio durante il periodo prestato nei ruoli della Polizia di Stato, comprensivo dell'aumento di un quinto maturato ai sensi della legge 27/5/1977, n.284, e degli emolumenti percepiti all'atto della cessazione: la richiesta formulata dal ricorrente viola il principio del *ne bis in idem* poiché i periodi di servizio sono stati calcolati nell'ambito di tale trattamento pensionistico.

Con sentenza n. 517/2025 depositata in data 09/12/2025 il Giudice Unico della sezione adita dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale in quanto il ricorrente è residente nel territorio di

competenza di questa Sezione regionale: pertanto il ricorrente provvedeva alla tempestiva riassunzione del giudizio presso q questa Sezione Giurisdizionale, cui è stato assegnato il seriale n. 24176/PM, ribadendo *petitum* e *causa petendi* ed insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate.

All'udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso richiamando la documentazione depositata.

In via preliminare questo GU osserva che la giurisdizione in materia di trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici, per consolidato orientamento della Corte di cassazione in tema di riparto di giurisdizione (*ex multis* Cass. SSUU n. 28359/2025), non rientra nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, attenendo a un autonomo rapporto di credito connesso alla cessazione del rapporto di impiego pubblico e devoluto alla cognizione del giudice amministrativo. Pertanto, in relazione alla domanda volta all'accertamento del diritto al pagamento del Tfs relativo ai periodi di servizio prestati presso il Corpo delle Guardie di P.S. e la Polizia di Stato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda nei confronti del giudice munito di giurisdizione. Deve del pari dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione tributaria in ordine alla asserita non debenza delle trattenute fiscali sul trattamento pensionistico privilegiato.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulato dall'INPS, in quanto con il ricorso parte ricorrente ha impugnato un atto di fatto reiettivo di istanza di rideterminazione di un trattamento pensionistico in atto.

Venendo al merito, il ricorso risulta infondato. Le richieste di riconoscimento dei periodi di servizio prestati presso la Polizia di Stato, comprensivo del quinto maturato ai sensi della legge 27/5/1977, n.284, e degli emolumenti percepiti all'atto della cessazione, sono state assorbite e, pertanto, considerate, nell'ambito del trattamento pensionistico di 8^ ctg conferito, a decorrere dal 20/02/1984, con d. m. n. 3760 del 23/07/2003: pertanto tali periodi non possono formare oggetto della richiesta rivalutazione nell'ambito del trattamento pensionistico ordinario di cui il ricorrente fruisce.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato. Il regime delle spese segue la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 24176/PM del registro di segreteria, proposto da parte ricorrente dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla richiesta di rideterminazione del TFS a favore del giudice amministrativo e, in relazione alla richiesta di restituzione delle quote Irpef applicate su trattamento pensionistico privilegiato, in favore del giudice tributario.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in € 250,00 a favore di ciascuna controparte costituita, oltre

accessori se dovuti.

Così deciso, in Ancona, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Carlo Picuno

(f.to digitalmente)

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Carlo Picuno

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 26/10/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)

In esecuzione del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di parte ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa.

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)